

Il nuovo OIC 6: rappresentazione in bilancio della ristrutturazione del debito

Il quadro normativo

La riforma della Legge fallimentare è fortemente orientata al principio della salvaguardia della continuità aziendale ed alla tutela del patrimonio di risorse e di competenze che si sono sviluppate nell'azienda in crisi. Tale principio si traduce in un insieme di soluzioni operative che consentono ad un'azienda in sofferenza finanziaria ma con concrete possibilità di recupero, di ristrutturare il debito a proprio favore.

Rientrano tra tali soluzioni:

- ➔ il piano attestato di cui all'art.67, co.3, lett.d), L.fall.;
- ➔ l'accordo di ristrutturazione del debito disciplinato dall'art.182-bis L.fall.;
- ➔ il concordato preventivo come disciplinato dagli art.160 e ss. L.fall (ove sia prevista la salvaguardia dell'impresa).

In estrema semplificazione le tre soluzioni sono da intendersi come ordinate per gravità crescente della crisi aziendale. Nei casi meno gravi la sola attestazione da parte di un esperto della fattibilità del piano di ristrutturazione può essere ritenuta sufficiente mentre nelle situazioni più critiche risulta imprescindibile il ricorso ad una procedura concorsuale quale il concordato preventivo. Parallelamente si accentua il ruolo dell'Autorità Giudiziaria che non è coinvolta nel piano attestato mentre è chiamata ad omologare sia l'accordo di ristrutturazione ex-art 182-bis L.fall. sia il concordato preventivo.

In ogni caso tutte le soluzioni presentate implicano una ristrutturazione del debito contratto dall'azienda in difficoltà a fronte di un piano di risanamento debitamente validato da un soggetto terzo, qualificato ed esterno all'azienda.

Questo quadro normativo, pur se vigente dal 2005, ha trovato una larga applicazione a partire dal 2008 ovvero quando, a seguito della crisi internazionale, molte imprese si sono trovate in serie difficoltà ad onorare gli impegni presi a suo tempo. Tale applicazione trova un elemento di incertezza nella rappresentazione in bilancio degli effetti che ne derivano, stante l'assenza di riferimenti normativi e di specifici principi contabili.

Oltre alle operazioni di ristrutturazione del debito sopra accennate, previste dalla Legge fallimentare, possono darsi accordi stragiudiziali, raggiunti dal debitore con i suoi creditori.

La [stesura dell'OIC 6](#) - di prossima emanazione - dedicata proprio alla ristrutturazione del debito, viene quindi a sanare un pericoloso vuoto e non può che essere considerata in termini positivi.

Nelle pagine che seguono verranno descritti: l'ambito applicativo del principio, la rappresentazione in bilancio degli effetti della ristrutturazione del debito e l'informativa integrativa che deve essere fornita. Corredano la trattazione alcuni esempi che facilitano l'interpretazione delle indicazioni contenute nel principio¹.

* Consulente finanziario e docente di Finanza Aziendale, Università Commerciale L.Bocconi – Dottore Commercialista
¹ Al momento della stesura del presente lavoro, l'OIC 6 non è ancora stato presentato nella stesura definitiva. Si farà pertanto riferimento alla bozza per la discussione dell'aprile 2010 ed ai commenti pubblicati sul sito www.fondazioneoic.org alla data del 9 giugno 2010.

L'ambito applicativo dell'OIC 6

L'OIC 6 si applica alle operazioni di ristrutturazione del debito ovvero *“un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche o giuridiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato.”*²

Ne deriva quindi che, perché il principio possa essere applicato, si dovrà verificare che:

il debitore	⇒	si trovi in condizioni di difficoltà finanziarie;
il creditore	⇒	abbia acconsentito ad accordare una concessione ovvero un beneficio al debitore;
la concessione accordata	⇒	sia eccezionale ovvero finalizzata al ristabilimento dell'equilibrio aziendale che costituisce la migliore garanzia per il creditore di recuperare quanto più possibile del dovuto.

Nel descrivere gli elementi indicativi della situazione di difficoltà finanziaria dell'azienda il principio appare pleonastico e sovrabbondante, essendo sufficiente il primo punto a chiarire la situazione come la *“difficoltà ad adempiere ad alcune delle sue obbligazioni, per capitale e/o interessi”*³ (a cui chi scrive aggiungerebbe *regolarmente*). Invece il principio ritiene di includere, fra gli altri, anche l'esistenza di fondati dubbi in merito alla continuità aziendale.

Tale considerazione apre ad un aspetto di portata generale in merito all'applicabilità del principio stesso che viene precedentemente limitata *“alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia posta in essere da un'impresa che rediga il proprio bilancio ipotizzando il rispetto del principio della continuità aziendale.”*⁴

A parere di chi scrive, la palese incoerenza trova spiegazione nell'ispirazione di fondo dell'OIC 6 che nasce con l'intento principale di indicare la corretta rappresentazione in bilancio delle forme di ristrutturazione del debito espressamente previste dalla Legge Fallimentare e ricordate nell'introduzione⁵.

In tali contesti, la continuità aziendale è garantita dalla presenza di un piano asseverato da un esperto⁶ e non si pone come un problema fino a che il piano viene rispettato. A conferma dell'ottica del principio si consideri l'attenzione che viene riservata al par.6.6⁷ allo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione ed all'obbligo di informativa in merito ad eventuali scostamenti rispetto alle ipotesi e condizioni in esso contenuti.

Essendo però possibile che un accordo di ristrutturazione del debito possa avvenire, e non solo in termini residuali, per libero accordo tra le parti ed in assenza di un piano asseverato si concorda con la posizione espressa dal Cndcec nel commento all'OIC 6 nel senso che il principio di continuità aziendale non può essere dubbio e nemmeno ipotetico altrimenti non verrebbe rispettato il principio generale di redazione del bilancio come prescritto dall'art.2423-bis c.1 1) c.c.⁸.

Tale posizione appare confermata dallo stesso OIC 6 che interviene su un punto molto critico.

² OIC 6, Bozza per i commenti, pag.7.

³ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.8 punto a).

⁴ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.5.

⁵ Tale intendimento può chiaramente essere ravvisato nelle tipologie di ristrutturazione del debito ricordate a pag 11, OIC 6, Bozza per i commenti.

⁶ Con l'avvertenza che, per il concordato preventivo, la continuità aziendale non è compatibile con procedure “liquidatorie” (es. concordati con trasferimento del compendio aziendale, *cessio bonorum*).

⁷ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.33.

⁸ Si auspica che nella versione definitiva del principio il punto b a pagina 8 venga eliminato.

Si ipotizzi una situazione aziendale dove:

- ➔ le difficoltà finanziarie sono tali da rendere dubbio il *going concern* in assenza di accordi di ristrutturazione del debito;
- ➔ tali accordi sono puramente ipotetici al momento della redazione del bilancio potendosi al più riscontrare una “volontà” delle parti a concluderli.

Al paragrafo 6.1, l’OIC 6 in tema di informativa integrativa chiarisce che:

“qualora la ristrutturazione del debito risulti strumentale per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nella nota integrativa” e più sotto “se la ristrutturazione non si è ancora perfezionata alla data del bilancio, ove il mancato realizzo dell’operazione dovesse far venir meno la sussistenza dei requisiti per il rispetto della continuità aziendale, occorre illustrare nella nota integrativa i motivi per i quali il bilancio in corso di predisposizione viene redatto nell’ottica del going concern⁹”.

In proposito, come per prassi e per circoscrivere la responsabilità degli organi amministrativo e di controllo, può essere opportuna l’acquisizione di pareri professionali che confermino la possibilità di un equo esito dell’operazione.

In merito al punto 2 dell’elenco riportato sopra, risulta importante evidenziare la natura del beneficio che il debitore riceve che può essere:



L’OIC 6 al paragrafo 3 elenca i debiti che possono essere oggetto di ristrutturazione. Esso comprende:

- ➔ i debiti verso fornitori o debiti commerciali;
- ➔ i debiti di natura finanziaria nei confronti delle banche, del mercato finanziario (ad esempio un prestito obbligazionario) o verso altri finanziatori. Il principio non tratta esplicitamente dei finanziamenti soci ma è ragionevole ritenere che la disciplina sia applicabile per estensione anche ad essi ove non ricorra l’applicazione di altri principi;
- ➔ i debiti per contratti di *leasing* finanziario con riferimento ai canoni ancora in essere;
- ➔ i debiti tributari e previdenziali nei limiti delle normative vigenti.

Il principio richiama, infine, un possibile ambito di applicazione agli strumenti derivati ma non dettaglia una disciplina specifica e nemmeno opera una distinzione tra strumenti di copertura e strumenti speculativi e all’eventuale cambiamento di natura a seguito della ristrutturazione del debito.

⁹ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.27.

Esempio

Si pensi ad un IRS costruito per proteggere dal rischio di tasso con un nozionale pari al valore nominale del debito. Se il creditore rinuncia a parte del suo credito è evidente che, in assenza di un adeguamento del nozionale, il derivato risulterà almeno in parte non di copertura. Alla luce della posizione “molto morbida” del principio, non pare che la rappresentazione contabile di tale strumento debba modificarsi rispetto alle regole consolidate¹⁰.

Il principio, infine, non tratta delle ipotesi di ristrutturazione mediante postergazione o subordinazione del debito (operazioni, peraltro, tipiche nei rapporti infragruppo o nell'ambito di *partnership* consolidate), sicché è auspicabile un'integrazione.

La rappresentazione in bilancio degli effetti della ristrutturazione del debito

In merito al tema centrale del principio, ovvero la rappresentazione in bilancio degli effetti della ristrutturazione, il primo punto oggetto di attenzione riguarda il periodo temporale interessato che comprende:

1. l'esercizio nel quale sono in corso le trattative per giungere all'accordo;
2. l'esercizio nel quale l'accordo si chiude;
3. gli esercizi successivi fino a quando sono interessati dagli effetti dell'accordo.


Si supponga che un'impresa in crisi stia negoziando con una banca un accordo di ristrutturazione del debito nel 2010, che l'accordo venga concluso nel 2011 e che riguardi un debito con scadenza nel 2014.

Tale accordo interessa il bilancio del 2010, 2011 e fino al 2014, anche se ovviamente gli effetti contabili e l'informativa integrativa più significativa è quella del 2011, ovvero dell'anno nel quale l'accordo si chiude.

Un punto critico sul quale l'OIC 6 si sofferma ampiamente riguarda la data della ristrutturazione. Può sembrare un punto facilmente smarcabile ma in realtà nasconde più di un'insidia. In termini generali:

“la data della ristrutturazione rappresenta il momento a partire dal quale si devono riflettere nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari dell'operazione, nonchè essere fornite nella nota integrativa le informazioni previste dal presente principio¹¹.”

Più in dettaglio, il principio non può ignorare che la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione avviene al termine di un processo solitamente articolato su più fasi, il cui grado di formalità dipende dal tipo di accordo per cui sarà:



In quest'ultimo caso, la normativa vigente impone che il concordato debba preliminarmente essere ammesso dall'Autorità Giudiziaria e successivamente omologato dalla stessa, una volta accertato il voto favorevole dei creditori. Ipotizzando che al momento dell'ammissione esista già l'accordo con i creditori, si viene a creare una sfasatura temporale tra il momento nel quale l'accordo di fatto si conclude e il perfezionamento giuridico dell'accordo stesso. Tale sfasatura non ricorre solamente nel concordato preventivo ma si può ritrovare in numerose altre situazioni.

¹⁰ Cfr G.Bertinetti, M.Buongiorno, D.Busso, “*Gli strumenti derivati: un'introduzione al profilo finanziario ed alla rappresentazione contabile*”, Bilancio, Vigilanza e Controlli, giugno 2007.

¹¹ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.15.



Dovendo definire in modo univoco la data della ristrutturazione, la strada scelta dall'OIC 6 è quella di ricorrere alla data del perfezionamento giuridico dell'operazione od a quella di sottoscrizione dell'accordo.

Con riferimento alla situazione precedente, la data da assumere come riferimento per il concordato preventivo è quella dell'omologazione da parte del Tribunale e non dell'accettazione della domanda di ricorso alla procedura¹².

Il problema della definizione della data di riferimento diventa più complesso quando, come frequentemente avviene, l'accordo di ristrutturazione risulta sottoposto a clausole sospensive o risolutive.

Ad esempio, un accordo può essere sottoscritto dalle parti, e quindi perfezionato in senso giuridico, ma la sua efficacia risultare condizionata al verificarsi di un evento dipendente dalla volontà di una delle parti (ad esempio un aumento del capitale della società debitrice) oppure di un terzo (ad esempio un'autorità di vigilanza).

In tali situazioni, l'OIC 6 assume quale data di riferimento non quella del perfezionamento giuridico ma quella a partire dalla quale l'accordo produce i suoi effetti.

Nel caso di un accordo sottoscritto nel 2010 ma sottoposto a condizione sospensiva che si risolve positivamente nel 2011, gli effetti dell'accordo dovranno essere iscritti nel 2011. Il principio prevede anche che ove la risoluzione positiva della clausola sospensiva sia già nota al momento della redazione del bilancio, gli effetti della ristrutturazione dovranno essere anticipati all'anno precedente. Tale soluzione c.d. di "*adjusting*" è però possibile solamente ove ricorrano le condizioni previste dal principio contabile OIC 29, paragrafo E.III.a. ovvero "*... fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio...*" Al contrario di quanto evidenziato da alcuni commenti al principio ([Assirevi, Università di Genova Ditea](#)) non pare che questo passaggio dell'OIC 6 sia da intendere come una modifica implicita dell'OIC 29 ma anzi il richiamo esplicito che ne viene fatto, costituisce una chiara limitazione all'anticipazione degli effetti ai soli casi nei quali la condizione sospensiva si era già di fatto risolta entro la chiusura dell'esercizio ma non se ne aveva manifestazione esterna (ad esempio una delibera di un'autorità di vigilanza datata 20 dicembre ma pubblicata nel mese di gennaio).

Infine è da notare che la disciplina descritta sopra si applica tanto alle clausole sospensive che a quelle risolutive.

Esempio

Per chiarire meglio il punto con riferimento alle seconde, si può ipotizzare un accordo sottoscritto nel 2010 tale per cui una banca rinuncia a € 1.000.000 a fronte di un credito del valore nominale di € 2.000.000 scadente nel 2012 e sottoposto alla clausola risolutiva del rispetto di una covenant finanziaria calcolata sui dati di bilancio.

In tale situazione l'OIC 6 prevede di sospendere la rilevazione in bilancio degli effetti dell'accordo fino al momento del realizzo e quindi nel nostro esempio prescrive di rilevarli nel 2012 quando l'azienda sarà sicura di avere sempre rispettato la *covenant* e quindi di beneficiare della riduzione del debito.

¹² A pagina 16, il principio riporta le data di riferimento per le diverse tipologie di accordi di ristrutturazione.

La soluzione adottata dall'OIC 6 per il trattamento delle condizioni risolutive non è del tutto convincente, sia perché non valorizza la disciplina codicistica, sia perché la rilevazione dell'accordo potrebbe essere sospesa *sine die*.

Dopo avere chiarito quale debba intendersi la data di riferimento dell'accordo, il principio descrive gli effetti contabili della ristrutturazione in tre fattispecie:

- 1 ➡ modifica dei termini originari dell'accordo;
- 2 ➡ trasferimento di un'attività a estinzione parziale o totale del debito;
- 3 ➡ conversione parziale o totale del debito in capitale.

Il punto 1 è riconducibile a sua volta alle seguenti possibili modifiche:

1. la riduzione del valore nominale o del valore a scadenza del debito;
2. la riduzione per la vita residua del debito del tasso di interesse originariamente definito;
3. la rinuncia da parte del creditore a tutti o parte dei crediti per interessi (anche moratori) maturati e non ancora incassati;
4. una dilazione della/e data/e di scadenza del debito, ovvero uno spostamento in avanti dei termini previsti per il suo adempimento (in termini di quota capitale e/o di quota interessi)¹³.

Gli effetti contabili riguardano in particolare il punto 1. L'OIC 6, infatti, prescrive che:

“alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile (o d'iscrizione) del debito ante-ristrutturazione e il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione va rilevata nel Conto economico tra i proventi straordinari quale “Utile da ristrutturazione”. Se di importo rilevante, tale differenza è evidenziata nello schema di Conto economico mediante un apposito dettaglio informativo (“di cui”) della voce E. 20 “Proventi straordinari”. La contropartita dell'utile da ristrutturazione corrisponde alla riduzione del valore contabile del debito iscritto tra le passività¹⁴.”

Al contrario se:

“la ristrutturazione comporta:
a. una modifica nella tempistica e/o nell'ammontare degli interessi passivi che matureranno a partire dalla data della ristrutturazione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione; o
b. la sola modifica nella tempistica di rimborso della quota capitale del debito;
il debitore non rileva alcun utile nel Conto economico e conseguentemente non riduce l'ammontare del debito iscritto tra le passività¹⁵.”

In nota integrativa andranno invece fornite le informazioni necessarie per apprezzare il valore economico del debito e il beneficio economico derivante al debitore dall'operazione di ristrutturazione.

Il concetto di valore economico del debito, che non si riscontra nei principi contabili nazionali né in quelli internazionali, si riconduce alle modifiche del contratto originario che rientrano nei punti 2-4 del precedente elenco ed alla distinzione tra beneficio economico e beneficio finanziario della ristrutturazione.

¹³ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.17.

¹⁴ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.18.

¹⁵ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.19.

Il valore economico del debito viene inteso come:

“il valore attuale dei flussi di cassa effettivi attesi che il debitore dovrà corrispondere, a titolo di capitale e interessi, al creditore in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione ante-ristrutturazione¹⁶”.

La definizione chiarisce che il valore economico del debito è un valore attuale e quindi influenzato non solamente dall’entità dei flussi da attualizzare ma anche dalla loro distribuzione nel tempo; ne deriva quindi che una dilazione nel rimborso del capitale o una riduzione del tasso di interesse comportano che il valore economico del debito sia minore rispetto al valore nominale ante-ristrutturazione; tale differenza costituisce il beneficio economico per il debitore.

Il tasso effettivo da utilizzare per l’attualizzazione viene descritto come quel tasso che uguaglia il valore attuale dei pagamenti futuri con il valore nominale del debito; pur se non indicato esplicitamente si tratta di un tasso interno di rendimento (IRR nella terminologia anglosassone) assai utilizzato in finanza. È importante notare che il tasso da utilizzare deve essere quello dell’operazione originaria.

Esempio

Si riporta di seguito l’esempio contenuto nel principio per rendere più chiari i valori di cui si tratta. Si ipotizzi un debito originario con le seguenti caratteristiche:

Debito originario a valore contabile	500				
	1	2	3	4	5
Interessi	50	50	50	50	50
Capitale					500
Flussi effettivi	50	50	50	50	550
Tasso effettivo	10%				
Coeff. attualizzazione	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105
Flussi attualizzati	45,45	41,32	37,57	34,15	341,51
Valore economico	500,00				
Beneficio economico	0				

Il debito ante-ristrutturazione ha un valore nominale di 500, durata residua 5 anni, cedola annuale per interessi pari a 50. Il tasso effettivo coincidente con quello nominale è pari al 10%¹⁷ e conseguentemente il valore economico del debito coincidente con il valore nominale è pari a 500; ne risulta un beneficio pari a 0, come ragionevole trattandosi del debito ante-ristrutturazione.

Ipotizziamo ora che la ristrutturazione del debito consista in una modifica nella tempistica di pagamento degli interessi tale per cui gli interessi totali rimangono pari a 250 ma vengono pagati all’anno 5. La tabella diventa la seguente:

Ipotesi 1: Modifica nella tempistica di pagamento degli interessi	1	2	3	4	5
Interessi					250
Capitale					500
Flussi effettivi	0	0	0	0	750
Tasso effettivo	10%				
Coeff. attualizzazione	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105
Flussi attualizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	465,69
Valore economico	465,69				
Beneficio economico	34,31				

¹⁶ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.18.

Pur non essendosi modificato il valore complessivo dei pagamenti si è ridotto il valore attuale poiché si consente un pagamento dilazionato senza contropartita. Questa concessione da parte del creditore comporta un beneficio economico di natura finanziaria pari a 34,31 che non viene rilevato in bilancio ma dovrà solamente essere riportato in nota integrativa. Si noti che il tasso di attualizzazione è sempre pari al 10% essendo il tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione. L'esempio contenuto nel principio riporta una seconda ipotesi di ristrutturazione che riguarda una modifica dell'ammontare degli interessi da pagare che si riducono del 50%. La tabella seguente riporta la nuova situazione:

Ipotesi 2: Modifica dell'ammontare degli interessi da pagare					
	1	2	3	4	5
Interessi	25	25	25	25	25
Capitale					500
Flussi effettivi	25	25	25	25	525
Tasso effettivo	10%				
Coeff. attualizzazione	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105
Flussi attualizzati	22,73	20,66	18,78	17,08	325,98
Valore economico	405,23				
Beneficio economico	94,77				

In questo caso il valore economico del debito è più ridotto poiché il creditore ha concesso una riduzione di tasso comportando un maggiore beneficio per il debitore pari a 94,77. Anche in questo caso non viene rilevato alcun utile da ristrutturazione né ridotto il valore nominale del debito. Il beneficio si registrerà per il debitore nei 5 anni successivi alla ristrutturazione del debito in termini di minori interessi in Conto economico. Al contrario in nota integrativa dovrà essere data piena evidenza del valore economico del debito e del beneficio che ne deriva.

Infine si riporta un ultimo caso nel quale l'accordo di ristrutturazione ha per oggetto una modifica del capitale a scadenza e conseguentemente degli interessi.

La situazione che ne risulta è riportata nella tabella seguente:

Ipotesi 3: Modifica dell'ammontare degli interessi e del capitale a scadenza					
	1	2	3	4	5
Interessi	30	30	30	30	30
Capitale					300
Flussi effettivi	30	30	30	30	330
Tasso effettivo	10%				
Coeff. attualizzazione	1,1000	1,2100	1,3310	1,4641	1,6105
Flussi attualizzati	27,27	24,79	22,54	20,49	204,90
Valore economico	300,00				
Beneficio economico	200,00				

In questa terza ipotesi la concessione del creditore ha per oggetto principale la rinuncia ad una parte pari a 200 del capitale dovuto a scadenza. L'ammontare degli interessi si riduce solamente perché vengono calcolati su un capitale ridotto, tenendo fermo il tasso nominale originale del 10%¹⁸. Questo accordo comporta nell'anno 1 la rilevazione in Conto economico di un utile da ristrutturazione per 200 ed una corrispondente riduzione del debito in Stato patrimoniale a 300.

¹⁷ Il tasso effettivo può essere calcolato risolvendo per il tasso di interesse l'equazione di quinto grado che rende uguale a 500 (valore contabile del debito) il valore attuale dei flussi futuri di pagamento (cedola più rimborso del capitale).

¹⁸ La cedola di 30 non è il risultato di una rinegoziazione ma solamente l'effetto dell'applicazione del tasso del 10% al nuovo capitale pari a 300. È evidente che ove gli interessi fossero stati mantenuti al livello originario pari a 50, il valore economico sarebbe stato superiore ed il beneficio inferiore. In ogni caso le rilevazioni in Conto economico e in Stato patrimoniale sarebbero rimaste identiche.

La nota integrativa illustrerà, come negli altri casi, la formazione del valore economico del debito e del beneficio per il debitore.

L'impostazione generale del principio appare condivisibile poiché consente di apprezzare l'effettivo beneficio sia di natura economica sia finanziaria che deriva dalla ristrutturazione del debito. Le scelte alternative, quali ad esempio il ricorso al *fair value*, avrebbero avuto meno valenza informativa¹⁹²⁰.

In merito all'estinzione del debito con cessione dell'attività, l'OIC 6, dopo avere indicato un insieme, a dire il vero molto ampio, di attività che possono essere utilizzate in una ristrutturazione, prescrive che:

“alla data della ristrutturazione, la differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta vada rilevata nel Conto economico tra i proventi o gli oneri straordinari quale utile (o perdita) da ristrutturazione. Se di importo rilevante, tale differenza è evidenziata nello schema di Conto economico mediante un apposito dettaglio informativo (“di cui”) della voce E. 20 “Proventi straordinari” o E. 21 “Oneri straordinari”. Il valore del debito iscritto in bilancio viene stornato dal passivo a fronte del valore contabile dell'attività ceduta. Il valore delle attività va considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore²¹”.

In nota integrativa dovranno essere evidenziate eventuali differenze tra il valore contabile dell'attività ceduta e il suo valore di presumibile realizzo, ciò al fine di chiarire i termini della ristrutturazione essendo evidente che per il creditore rileva il valore di mercato dell'attività ceduta e non certamente il valore contabile.

Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra la data del perfezionamento giuridico dell'accordo di ristrutturazione e la data di riferimento, il bilancio redatto alla data del perfezionamento giuridico dovrà:

riclassificare le attività da cedere iscritte nelle immobilizzazioni in un'apposita voce del capitale circolante²²;

valutare le attività da cedere al minore tra il costo, al netto di eventuali ammortamenti e perdite durevoli di valore, e il valore di presumibile realizzo; l'eventuale minusvalenza è rilevata alla voce E. 21 “Oneri straordinari” del Conto economico²³.

Non pare che tale disciplina richieda in sede preliminare specifici commenti; è evidente che ove sia prevista la cessione dell'attività a servizio della ristrutturazione se ne dovrà modificare in bilancio la classificazione originaria fino a che l'accordo non si sarà concluso.

Infine, l'OIC 6 tratta dell'estinzione del debito mediante conversione del capitale indicando che in questa situazione non si dovrà rilevare alcun utile o perdita alla data della ristrutturazione essendo l'aumento di capitale di uguale importo rispetto al debito convertito.

¹⁹ Il *fair value* deve infatti essere determinato attualizzando i flussi ad un tasso corrente di mercato che per un'azienda in difficoltà finanziarie è sicuramente maggiore a causa della maggiore rischiosità del tasso effettivo prima della ristrutturazione. Come conseguenza il *fair value* è minore del valore economico del debito; tuttavia se il debito venisse rinegoziato a condizioni di mercato, senza ristrutturazione, ne deriverebbe che a parità di capitale raccolto le uscite per interessi sarebbero indubbiamente maggiori comportando un costo economico invece che un beneficio.

²⁰ Non si richiama nel presente lavoro la disciplina della ristrutturazione dei contratti di *leasing* rimandando a P.Pisoni, F.Bava, D.Busso, A.Devalle, “L'OIC definisce la soluzione per la contabilizzazione della moratoria dei canoni di *leasing*”, in Bilancio, Vigilanza e Controlli, Maggio 2010, pag.10 e ss..

²¹ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.23.

²² Da questo momento non sono più rilevati gli ammortamenti (Cfr. OIC 6, Bozza per i commenti, pag.23).

²³ Se la minusvalenza fosse imputabile a perdite di valore precedentemente non evidenziate occorrerà prima rilevare le perdite che sarebbero emerse a prescindere dall'operazione di ristrutturazione e solo successivamente determinare il risultato economico della cessione.

Al paragrafo 5.3, l'OIC tratta dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione ed in particolare di quelli riconducibili a:

- ➔ costi di consulenza professionale;
- ➔ commissioni e oneri per servizi finanziari;
- ➔ altri costi direttamente collegati all'operazione.

Si tratta quindi di tutti i costi sostenuti per avvalersi delle consulenze necessarie alla conclusione degli accordi di ristrutturazione, in particolare di quelli previsti dalla legge fallimentare. L'OIC 6 prevede che:

“i costi direttamente riconducibili ad un'operazione di ristrutturazione del debito devono essere rilevati nell'esercizio di maturazione all'interno degli oneri straordinari del Conto economico²⁴.”

Tale scelta è stata oggetto di attenzione da parte dei commentatori che hanno ravvisato un'incongruenza rispetto all'obbligo di capitalizzazione degli oneri accessori ai finanziamenti previsto dall'OIC 24.

A parere di chi scrive, la scelta dell'OIC è conseguenza diretta della disciplina delineata in precedenza. I costi sostenuti per concludere un accordo possono generare:

un utile da ristrutturazione

alla data della ristrutturazione se viene ridotto il debito a scadenza. Generandosi per intero l'utile alla data della ristrutturazione, sulla base del principio di correlazione tra costi e ricavi, ne deriva che anche i costi dovranno essere totalmente imputati a tale data;

nessun effetto

se le forme di ristrutturazione sono diverse dalla riduzione del debito; poiché non si generano effetti in bilancio, non ricorre la fattispecie prevista dall'OIC 24 e quindi i costi sono interamente imputabili alla data della ristrutturazione.

Se il primo punto appare condivisibile, il secondo è più incerto poiché quanto meno le ristrutturazioni che implicano la riduzione del tasso di interesse comportano nel tempo minori esborsi di oneri finanziari e quindi un componente positivo di reddito al quale può avere senso attribuire pro-quota i costi sostenuti per la definizione dell'accordo. Il paragrafo 5.3 si conclude con la definizione della disciplina delle *success fee*, ovvero di quella parte di costi riconosciuti ai consulenti solo al raggiungimento dell'obiettivo. Il principio generale vuole che esse siano iscritte:

“solo nel momento in cui sono da ritenersi maturati i corrispettivi indicati dal contratto e solo al realizzarsi delle condizioni previste.”²⁵

Nel caso in cui tali compensi non siano ancora maturati alla fine dell'esercizio dovrà essere valutata l'opportunità di costituire un idoneo fondo rischi. Tale disciplina appare rilevante solo nell'ipotesi, non frequentissima in verità, che una parte della *success fee* possa essere dovuta successivamente alla data della ristrutturazione poiché in caso contrario il pagamento della *success fee* è praticamente contestuale alla data della ristrutturazione (caso tipico è la *success fee* legata all'ottenimento di una rinegoziazione del debito bancario).


Infine il principio manca di considerare un punto critico ovvero come devono essere trattati i costi già sostenuti per consulenze, essendo ancora incerto il risultato finale.

²⁴ Anche in questo caso importi rilevanti dovranno essere debitamente documentati in nota integrativa (Cfr OIC 6, Bozza per i commenti, pag.25).

²⁵ OIC 6, Bozza per i commenti, pag.25.

L'informativa integrativa

Il paragrafo 6 del principio è interamente dedicato alle informazioni da includere nella nota integrativa. Poiché in precedenza sono già state richiamate ampie parti del paragrafo verranno qui solamente ricordate le linee generali ed alcuni rilievi critici.



Tali informazioni devono essere prodotte, come ricordato sopra, nei bilanci relativi all'esercizio nel quale le trattative sono in corso, alla data della ristrutturazione ed agli esercizi successivi interessati dagli effetti della ristrutturazione.

Appare quanto meno dubbio che un obbligo esteso di informativa debba includere anche il periodo nel quale le trattative sono in corso a motivo della riservatezza che le caratterizza (si pensi alla rinegoziazione del debito di fornitura) e più in generale l'obbligo di informativa rischia di rendere inservibili alcune delle soluzioni introdotte dalla nuova legge fallimentare. A titolo esemplificativo basti ricordare gli accordi realizzati sulla base di un piano asseverato ex art.67, co.3, lett.d) L.fall. che hanno uno dei punti di forza nella riservatezza, ovvero nella possibilità per il debitore di evitare che diventino di pubblico dominio, tutelandone la posizione commerciale.

Poiché tale critica è ravvisabile in molti dei commenti pubblicati, è auspicabile che nella stesura definitiva l'obbligo di informativa, pur necessario per una corretta lettura della situazione aziendale, venga in qualche modo smussato.

In conclusione ed in relazione al punto precedente, appare utile riportare le indicazioni contenute nei paragrafi 6.2 e 6.5 in merito all'informativa che occorre riportare nel bilancio alla data della ristrutturazione. Dovranno essere riportati²⁶:

- ➔ i dettagli per ciascun creditore (od al più per categorie omogenee, quali ad esempio, "debito verso banche", in presenza di clausole di riservatezza) con riferimento alla distinzione tra debito ristrutturato e non ristrutturato ed all'interno di ciascuna categoria andranno distinti i debiti scaduti da quelli non scaduti;
- ➔ un'indicazione analitica e completa degli utili o oneri da ristrutturazione, come più volte ricordato sopra;
- ➔ per ciascun gruppo omogeneo di debiti, le modalità di ristrutturazione seguite, il valore contabile del debito alla data di ristrutturazione e alla data di chiusura del bilancio, il valore economico del debito, la durata residua, il tasso contrattuale ed effettivo ante e post ristrutturazione;
- ➔ se di importo significativo, l'ammontare dei costi sostenuti dall'impresa per la ristrutturazione del debito, con particolare riferimento ai costi professionali;
- ➔ l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;
- ➔ l'analisi delle scadenze dei debiti alla data del bilancio, compresi i debiti per *leasing* finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni;
- ➔ l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di *leasing* finanziario sull'informativa di cui all'art.2427, n.22, c.c..

²⁶ Si veda lo schema riportato in OIC 6, Bozza per i commenti, pag.27.

Con riferimento al debito scaduto si suggerisce di indicare:

da quanto tempo tali debiti risultano scaduti;

la percentuale dei debiti in sofferenza (eventuali);

eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità.

In ultimo, si ricorda che il principio non tratta delle ipotesi di ristrutturazione mediante postergazione o subordinazione del debito, operazioni che pure, ad avviso di chi scrive, dovrebbero essere oggetto di adeguata informativa integrativa.